

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)  
28 febbraio 1996

Causa T-15/95

**Nuno do Paço Quesado**  
**contro**  
**Commissione delle Comunità europee**

«Dipendenti – Annullamento della decisione della Commissione  
che stabilisce l'inquadramento del ricorrente –  
Reintegrazione dopo comando a domanda del dipendente»

Testo completo in francese . . . . . II - 171

**Oggetto:** Ricorso avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 1° marzo 1994, che stabilisce l'inquadramento del ricorrente, al momento della sua reintegrazione nel servizio della traduzione della Commissione dopo comando a domanda, nel grado LA 5, primo scatto, con anzianità 1° aprile 1994.

**Esito:** Rigetto.

**Sunto della sentenza**

Il ricorrente entrava in servizio presso la Commissione in data 1° gennaio 1986 e veniva inquadrato nel grado A7, primo scatto, con assegnazione al servizio della

traduzione. Su sua domanda, a partire dal 1° ottobre 1987 veniva distaccato presso il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale. Il suo comando veniva più volte prorogato, sino al 30 settembre 1990.

Avendo superato il concorso generale COM/LA/5/88, il ricorrente veniva nominato traduttore principale ed assegnato al servizio della traduzione della Commissione con inquadramento nel grado LA 5, primo scatto, con effetti a partire dal 1° ottobre 1990. La sua anzianità di scatto veniva fissata alla stessa data. Tuttavia, a domanda del ricorrente, il suo comando veniva ancora prorogato, mediante numerose decisioni, sino al 30 settembre 1994.

In seguito a una sua domanda, con nota 16 novembre 1993 il ricorrente veniva informato della sua reintegrazione a partire dal 1° aprile 1994 e, con decisione del direttore generale del personale e dell'amministrazione 1° marzo 1994, assegnato al servizio della traduzione con inquadramento nel grado LA 5, primo scatto, con anzianità a partire dal 1° aprile 1994. Dopo di ciò, con lettera raccomandata il ricorrente chiedeva l'annullamento della detta decisione e una nuova decisione in merito al suo inquadramento in considerazione del periodo del suo comando. La Commissione dava seguito a detta lettera, considerandola come un reclamo, e la rigettava.

### **Nel merito**

Dall'art. 37, secondo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») discende che l'ipotesi del comando per esigenze di servizio è disciplinata dall'art. 38, mentre quella del comando a domanda del dipendente è disciplinata dall'art. 39; le due disposizioni formano insieme il regime della posizione «comando» che è fra quelle regolate dal capitolo 2 del titolo III dello Statuto. L'art. 38, lett. f), di quest'ultimo prevede espressamente che il dipendente comandato per esigenze di servizio conserva l'impiego, il diritto ad avere gli aumenti periodici di stipendio e ad essere scrutinato per la promozione (punti 26 e 27).

Viceversa, le norme di cui all'art. 38 dello Statuto che riconoscono i diritti alla differenza di retribuzione, ad avere gli aumenti periodici di stipendio e ad essere scrutinato per la promozione non sono ricomprese nell'art. 39 dello Statuto. Ne discende che occorre ritenere che il legislatore comunitario non ha voluto attribuire tali diritti al dipendente distaccato a sua domanda. In caso contrario, trattandosi delle norme destinate a definire, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, a quali condizioni il dipendente in posizione di comando continui a godere dei suoi diritti e a dover osservare i doveri che gli derivano dall'appartenenza all'istituzione di origine, il legislatore comunitario non avrebbe ommesso di adottare, nell'ambito dell'art. 39 dello Statuto, disposizioni identiche in materia a quelle dell'art. 38 del medesimo. Pertanto, dal silenzio mantenuto dall'art. 39 dello Statuto non può ricavarsi un diritto che è espressamente previsto per i soli dipendenti distaccati per esigenze di servizio (punto 28).

Le disposizioni dello Statuto, contenenti una terminologia precisa, non possono essere estese per analogia a casi non espressamente contemplati, motivo per cui non è possibile aggiungere alle norme tassativamente previste dall'art. 39 dello Statuto una regola identica a quella fissata dall'art. 38, lett. f), del medesimo (punto 29).

Riferimento: Corte 16 marzo 1971, causa 48/70, Bernardi/Parlamento (Racc. pag. 175, punti 11 e 12); Corte 20 giugno 1985, causa 123/84, Klein/Commissione (Racc. pag. 1907, punto 23)

Una simile interpretazione della normativa differenziata introdotta dagli artt. 38 e 39 dello Statuto è giustificata dalla considerazione che, nel primo caso, il comando può essere deciso contro la volontà del dipendente interessato, ragion per cui è ammissibile pensare che il legislatore comunitario abbia voluto garantire a quest'ultimo che la sua retribuzione e le sue prospettive di carriera all'interno dell'istituzione di origine non risulteranno pregiudicate dal cambiamento di assegnazione. Al contrario, una garanzia del genere non sembra indispensabile nell'ipotesi del comando a domanda, poiché, in quest'ultimo caso, spetta al dipendente interessato valutare i vantaggi del comando di cui egli chiede di essere oggetto a fronte di una diminuzione eventuale della sua retribuzione e della perdita della possibilità, da lui acquisita in seno all'istituzione di origine, di essere

scrutinato per la promozione. Queste riflessioni in merito alla presunta intenzione degli estensori dello Statuto non possono venire confutate dall'argomento del ricorrente, secondo il quale il rifiuto di accordare al dipendente distaccato a domanda il diritto all'aumento periodico di stipendio di cui all'art. 44 dello Statuto avrebbe l'effetto di far beneficiare l'istituzione di origine dell'esperienza professionale acquisita durante il comando, senza nessuna contropartita (punto 30).

In merito al diritto all'aumento periodico automatico di stipendio non può ammettersi, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, che esista un regime comune caratterizzato dal detto aumento periodico automatico, quale previsto dall'art. 44 dello Statuto, dato che, se esistesse un regime comune di tal genere, applicabile in assenza di disposizioni specifiche, il legislatore comunitario non avrebbe bisogno di accordare espressamente, negli artt. 38, lett. f), e 42, secondo comma, dello Statuto, un diritto del genere ai dipendenti, rispettivamente, distaccati per esigenze di servizio e in congedo per servizio militare, e di negarlo, pure espressamente, negli artt. 40, n. 3, primo comma, e 41, n. 3, primo comma, dello Statuto, ai dipendenti in aspettativa per motivi personali o in disponibilità (punto 31).

Detta conclusione non è inficiata dal silenzio, apparente, dell'art. 39 dello Statuto. Una simile interpretazione potrebbe risultare eventualmente giustificata solo se il distacco a domanda del dipendente interessato costituisse, in quanto tale, una posizione prevista dall'art. 35 dello Statuto, mentre, invece, il comando a domanda non rappresenta una posizione statutaria autonoma, bensì forma, unitamente al comando per esigenze di servizio, un'unica posizione statutaria, quella del «comando», quale definita dall'art. 37 dello Statuto e disciplinata dagli artt. 38 e 39, nell'ambito della sezione 2, capitolo 2, titolo III, dello Statuto. Le norme di cui all'art. 38 dello Statuto devono essere lette in combinato disposto con quelle dell'art. 39 del medesimo, il quale disciplina anch'esso la posizione di comando. Ne discende che la mancanza, nell'art. 39 dello Statuto, di un'espressa disposizione che attribuisca il diritto controverso al dipendente distaccato a domanda dev'essere parimenti valutata in connessione con l'art. 38, lett. f), dello Statuto, che attribuisce, esso sì, il diritto controverso al solo dipendente distaccato per esigenze di servizio (punto 32).

Di conseguenza, il ricorrente non può reclamare un'applicazione analogica sostenendo che, in assenza di disposizioni espresse a tal fine, esisterebbe un regime comune che attribuisce ai dipendenti che si trovino in una posizione statutaria diversa dall'attività di servizio il diritto all'aumento periodico automatico di stipendio, quale disciplinato dall'art. 44 dello Statuto (punto 33).

Il motivo del ricorrente, fondato su un'applicazione errata dell'art. 39 dello Statuto, è infondato e il ricorso dev'essere respinto (punto 34).

**Dispositivo:**

**Il ricorso è respinto.**